


LEGGE DI BILANCIO 2019: MISURE E COSTI

Tanti i nodi da sciogliere per il nuovo esecutivo: dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza, dalla riforma delle pensioni al mantenimento degli impegni con l'Europa

a cura di Gianni Tel

SI AVVICINA IL MOMENTO DELLA VERITÀ DOPO LE ELEZIONI, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLE PROMESSE FATTE SULLA RIFORMA PENSIONISTICA



SI PREANNUNCIANO DENSIS GLI IMPEGNI DEL NOSTRO GOVERNO

NEI PROSSIMI MESI. Tra i più importanti vi sono il DEF (Documento di Economia e Finanza) e poi il disegno di Legge di Bilancio per il 2019 - che dovrà essere approvato, con eventuali modifiche, dal Parlamento. Per l'Italia si tratta del primo vero atto di indirizzo politico del nuovo Governo. Molteplici i nodi importanti da sciogliere, a partire dalla riforma delle pensioni fino a quella fiscale che dovrebbe contenere l'attesa revisione delle aliquote, quanto meno un primo step:

- taglio del primo scaglione Irpef dal 23 al 22%;
 - introduzione della Flat Tax soft per gli autonomi (15% fino a un tetto di 65mila euro di ricavi e al 20% sulla parte eccedente fino a 100mila euro).
- Il costo sarebbe di 1,5 miliardi. In attesa di detta manovra di bilancio le questioni di cui si discute oggi sono abbastanza tranquillizzanti; c'è la volontà di mantenere i conti in ordine e di non portare avanti un conflitto con l'Europa. In generale, il nuovo esecutivo è intervenuto ad introdurre il reddito di cittadinanza, quota 100, dual / Flat Tax e la sterilizzazione della salvaguardia dell'aumento dell'Iva (che costa 12,5 miliardi di euro). Ma vediamo brevemente come si configurano al momento le principali misure previste.

» IL REDDITO DI CITTADINANZA

Il primo passo verso l'introduzione del reddito di cittadinanza dovrebbe riguardare i pensionati e i Centri per l'Impiego. È d'obbligo in questi casi usare il condizionale. Il reddito di cittadinanza è il capitolo più fluido e dovrebbe costare 17 miliardi di euro.

Qui le ipotesi sono diverse: sembra possibile che il Governo decida di iniziare con la pensione di cittadinanza, che potrà riguardare circa 3,5 milioni di pensionati con un costo di circa 4 miliardi di euro. Questa pensione sarebbe pari a 780 euro mensili, cioè lo stesso importo indicato per il reddito di cittadinanza. Analoga anche l'applicazione: l'assegno dovrebbe coprire la differenza fra la pensione attualmente percepita e i 780 euro. Quindi, per esempio, un pensionato che oggi riceve 500 euro al mese riceverebbe la differenza fino a 780 euro. Non è chiaro se questo beneficio sia destinato solo a coloro che sono già pensionati e percepiscono un assegno più basso rispetto alla nuova soglia di cittadinanza (è l'ipotesi più probabile) o se invece spetti anche a coloro che non percepiscono alcun assegno previdenziale, prevedendo un paletto di età.

Naturalmente, a regime, il reddito di cittadinanza riguarderà invece tutti coloro che sono sotto i 780 euro mensili, indipendentemente se abbiano o meno un reddito. In altre parole, chi non guadagna nulla riceverà un assegno di 780 euro, chi invece ha delle entrate otterrà una integrazione fino alla soglia stabilita. La differenza rispetto alla pensione è che per il reddito di cittadinanza sono previste una serie di regole per il reinserimento lavorativo, ed è questo il motivo per cui saranno coinvolti i Centri per l'Impiego, con un costo di circa 2 miliardi di euro.

» IL TAGLIO ALLE PENSIONI D'ORO

Fra i capitoli più caldi della riforma previdenziale, in arrivo con la Legge di Bilancio 2019, c'è il taglio alle pensioni d'oro, su cui il dibattito è molto acceso fra i due vice premier Di Maio e Salvini.

Al momento il meccanismo più semplice potrebbe essere un contributo di solidarietà per qualche anno da parte dei pensionati con pensioni al di sopra degli 80mila euro l'anno. I correttivi possibili prevedono l'innalza-



mento della soglia del taglio da 4mila a 5mila euro netti mensili e l'esenzione delle categorie che per legge o altri motivi sono state obbligate a lasciare il lavoro prima dell'età della vecchiaia (donne, dirigenti "esodati", militari).

In questo modo la legge potrebbe essere messa al riparo dalle obiezioni di incostituzionalità, visto che la consulta si è pronunciata a favore di interventi proporzionati e temporanei. Secondo i calcoli sarebbero 158mila i pensionati sui quali verrebbe applicato il taglio, cioè coloro che, in media, sono andati in pensione a 61,6 anni di età (vedi Tabella). La misura consentirebbe circa 500 milioni di risparmio l'anno. L'idea dei pentastellati è che tale somma dovrebbe servire a finanziare le "pensioni di cittadinanza" a 780 euro mensili.

Il taglio degli assegni potrebbe variare dal 3 a un massimo del 23%. Ma come va calcolato? Solo sulla parte retributiva eccedente gli 80mila euro lordi, oppure su tutta la pensione retributiva? La proposta non è chiara e il risultato della simulazione può essere molto diverso.

» LA QUOTA 100

Per il Governo si avvicina il momento della verità sulle promesse relative alle pensioni con la modifica alla riforma Fornero più volte annunciata. La misura

prevista dal 2019 e inserita nella prossima manovra economica è la "quota 100", mentre la pensione anticipata con 41 anni di contributi, misura più costosa, slitta ai prossimi anni. Anche la "quota 100" rischia di essere troppo onerosa, se realizzata senza paletti.

Le ultime notizie parlano di un'opzione riservata ad una platea limitata di "aspiranti pensionati", ai quali si dovrebbero applicare i seguenti requisiti:

- minimo 36 anni di contribuzione e 64 anni di età;
- massimo 2 anni di contribuzione figurativa utile al raggiungimento della "quota 100", esclusi quelli derivanti da maternità e puerperio;
- applicazione del sistema contributivo a tutti.

Se queste ipotesi saranno confermate la maggiore spesa previdenziale dovrebbe essere limitata tra i 3 e i 5 miliardi l'anno e richiederebbe lo smantellamento dell'Ape Sociale, che oggi prevede l'uscita già a 63 anni per alcune categorie svantaggiate come disoccupati, disabili e addetti a mansioni usuranti.

Sappiamo bene che i processi di cambiamento contengono pericoli e potenzialità, tutto dipende da cosa si decide. Si tratta di procedure politiche complesse e articolate con un serio dibattito sui temi in trattazione. Le minacce che incombono sull'economia del nostro Paese derivano non solo dalla crescente sfiducia degli investitori sull'operato del nuovo Governo, ma anche da un indebolimento del Pil, dei consumi e dell'export.

Il professor Cottarelli ha recentemente sottolineato che «dobbiamo sperare che la congiuntura internazionale rimanga favorevole, perché se il ciclo si inverte e il nostro debito ricomincia a crescere rispetto al Pil, non ci salva nessuno dal rischio che lo spread¹ aumenti. La fortuna non dura in eterno e i tempi, sono sempre più stretti». Infine, in previsione delle particolari normative che prossimamente troveranno approvazione, per i chiarimenti e gli approfondimenti (possibili scelte, e tra queste, la più convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiùEnasco, che con esperti operatori assiste da sempre gratuitamente su tutto il territorio nazionale.

¹ Tecnicamente: scarto nei rendimenti dei Titoli di Stato a 10 anni ai loro pari tedeschi. Cresce quando la percezione del rischio di prestare all'Italia aumenta e i creditori chiedono di essere compensati meglio per investire di più. Lo si può chiamare anche «trasferimento di ricchezza da chi guadagna meno a chi possiede di più».

LETÀ DI RIFERIMENTO PER EVITARE IL TAGLIO


ANNO DI DECORRENZA

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976	63 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64 anni
Dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64 anni e 4 mesi
Dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019	67 anni

RICORSI: SENTENZE DA CONSIDERARE

In caso di ricorso verso l'Amministrazione Finanziaria, è fondamentale conoscere, oltre al codice di procedura civile, anche le disposizioni che regolano il contenzioso tributario

a cura di **Alessandra De Feo**



COME È NOTO, GLI ATTI CON CUI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RICHIEDE AL CONTRIBUENTE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI POSSONO ESSERE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO GLI ORGANI COMPETENTI.

A tale riguardo, al fine di non incorrere in errori che determinino la improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso, con possibile addebito delle spese di lite, è fondamentale conoscere, oltre il codice di procedura civile anche le disposizioni (specifiche) che regolano il contenzioso tributario (D.Lgs 31/12/1992 n. 546). A tale fine un particolare cenno va fatto all'art. 19 del suddetto D.Lgs n. 546/1992, che elenca gli atti che possono essere impugnati in sede di giurisdizione tributaria. L'impugnazione di alcuni atti non enunciati esplicitamente ha creato non poche perplessità, tanto da divenire oggetto di sentenza da parte della Corte Suprema di Cassazione che, da ultimo, con la sentenza n. 9516, è intervenuta in merito all'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente dall'Agenzia delle Riscossioni. La Suprema Corte ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo (ex art. 86 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602) che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge, ai sensi dell'ex art. 100 del codice di procedura civile, l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel citato art. 19 del D.Lgs n. 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e del buon andamento della Pubblica Amministrazione che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28/12/2001, n. 448 (Cassazione Sezioni Unite, sentenze nn. 10672/2009, 11087/2010 e 26196/2011). La sentenza è totalmente condivisibile e si auspica che venga applicata anche in situazioni diverse, ma concettualmente simili. Altra importante sentenza è rappresentata da quella della Corte Costituzionale del 26/06/2018 n. 136, per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lettera s), del Decreto Legge 6/7/2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, in Legge 15/7/2011, n. 111, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)" (contributo unificato). La sentenza, molto attesa, è intervenuta sull'annosa questione dell'entità del contributo unificato da versare in sede di presentazione del ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, che rappresenta uno strumento importante di giustizia amministrativa in aggiunta a quelli "ordinari", come il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Detto intervento è stato richiesto con l'Ordinanza n. 84, del 25/5/2015, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione X. La Corte ha dichiarato l'infondatezza della richiesta di incostituzionalità della norma che prevede e stabilisce l'importo del contributo unificato in caso di Ricorso Straordinario (attualmente di € 650,00), con motivazioni discutibili che hanno lasciato molte perplessità. Anche perché il Consiglio di Stato, in materia, era di parere opposto! Risultato: l'importo dovuto è restato € 650,00.

ES